



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. piano del consumatore n. 6/2021 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 10.6.2021 con il quale i debitori ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Simeone e coadiuvati dall'avv. Fausto Di Bella in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato che il giudice designato ha fissato l'udienza del 14.7.2021 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, altresì, che all'udienza del 14.7.2021 i ricorrenti si sono riportati al ricorso insistendo per il suo accoglimento, mentre il creditore Provincia di Frosinone si è opposto all'omologa del piano del consumatore ritenendo insussistente il presupposto del sovraindebitamento dei ricorrenti, vertendo questi in una situazione debitoria transeunte e comunque di breve periodo;

rilevato che alla predetta udienza l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione della proposta ai creditori, come da documentazione da ultimo depositata in atti;

OSSERVA

Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano del consumatore, proposto dai ricorrenti ai sensi del neo-introdotta art. 7 bis l. n. 3/2012, essendo coniugi conviventi e avendo un'origine comune il sovraindebitamento che li riguarda.

In particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta dei ricorrenti prevede il pagamento:

> integrale delle spese in prededuzione, pari ad euro 2.000,00 in favore del loro legale ed euro 2.700,00 in favore dell'OCC che li ha coadiuvati, oltre oneri fiscali e previdenziali, entro un anno dall'omologa;



> integrale del creditore ipotecario [REDACTED] s.p.a. per l'importo di euro 23.056,68, mediante il rimborso delle rate a scadere secondo quanto previsto dal contratto di mutuo del 28.9.2010, tenuto conto della sospensione dei pagamenti legata alla pandemia da Covid-19 ed in ossequio a quanto previsto dal co. 1 ter dell'art. 8, l. n. 3/2012, da ultimo introdotto;

> integrale del creditore privilegiato mobiliare Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo di euro 527,22, comprensivo dell'imposta di registro della sentenza di questo Tribunale n. 311/2021, entro sei mesi dall'omologa;

> nella misura del 50% dei creditori chirografari – mediante un acconto iniziale di euro 5.000,00 al momento dell'omologa da redistribuirsi proporzionalmente e, successivamente, mediante 48 rate mensili da versarsi dopo il decorso un anno dall'omologa – come segue:

- euro 3.401,64 in favore di [REDACTED] s.p.a. per un prestito chirografario;

- euro 517,45 in favore della finanziaria Compass;

- euro 4.282,88 in favore di ciascuno dei seguenti creditori: Comune di Cassino, Provincia di Frosinone, Acea Ato 5 s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., in dipendenza della sentenza di questo Tribunale n. 311/2021. Al riguardo, deve osservarsi che il totale richiesto dalla Provincia di Frosinone con diffida del 7.7.2021 (euro 8.670,96) non risulta in linea con i criteri di liquidazione previsti dalla sentenza in questione, che come di regola alla somma base (euro 5.870,50) ha aggiunto solamente l'importo a titolo di spese generali del 15% da calcolarsi sulla somma base, il cap da calcolarsi sulla somma base e sulle spese generali e l'iva da calcolarsi sulla base delle predette voci, per un totale di euro 8.565,76, di cui l'importo di euro 4.282,88 ne rappresenta la metà.

L'attivo messo a disposizione dai ricorrenti per ripianare i suddetti debiti ammonta ad euro 780,00 mensili circa e rappresenta una quota del reddito percepito dal sig. [REDACTED] di euro 1.400,00 mensili – connotato da stabilità, essendo operaio a tempo indeterminato dal 2001 – e dalla sig.ra [REDACTED] di euro 200,00 mensili.

2. Sussiste, inoltre, il presupposto del sovraindebitamento di cui all'art. 6, l. n. 3/2012, che può individuarsi sotto due profili alternativi tra loro, quali:

- la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (c.d. "crisi dinamica" finanziaria), che evoca l'art. 5 l. fall.;

- una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (c.d. "crisi statica" patrimoniale), che evoca il concetto di insolvenza delle imprese in liquidazione.



Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento, derivante dalla sentenza del Tribunale di Cassino n. 311/2021 che nel dichiarare soccombenti gli odierni ricorrenti ha posto a loro carico le spese di lite in favore del Comune di Cassino, della Provincia di Frosinone, di Acea Ato 5 s.p.a. e di [REDACTED] s.p.a.. Al riguardo, privo di pregio è l'assunto della Provincia di Frosinone a tenore del quale i ricorrenti non sarebbero incorsi in una situazione di sovraindebitamento. Invero, prima della predetta sentenza gli stessi vertevano in una situazione di equilibrio economico in quanto versavano l'importo mensile di euro 780,00 agli istituti di credito ed impiegavano il resto dei redditi per le proprie esigenze quotidiane. Con la pubblicazione della sentenza in questione e, quindi, con la nascita di un nuovo debito immediatamente esigibile di euro 34.000,00 nei loro riguardi, non può negarsi che vi sia stata una alterazione oggettiva del suddetto equilibrio economico. Né, comunque, la circostanza che residuino poche rate nei confronti degli istituti di credito può escludere la situazione di sovraindebitamento, versando allo stato attuale i ricorrenti in una grave crisi di liquidità non meramente transitoria, che in breve tempo potrebbe peggiorare in caso di eventuale pignoramento del loro immobile. In tal caso, infatti, la liquidazione oltre a non soddisfare tutti i creditori costringerebbe i ricorrenti a sostenere anche le spese per un alloggio, sottraendo ulteriori risorse per estinguere i propri debiti.

3. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Sul punto, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "generale diligenza" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.



Nel caso di specie può ritenersi superato il controllo genetico. Invero, i ricorrenti sono sempre stati in grado di adempiere le obbligazioni assunte in via negoziale. Quanto all'obbligo di pagare le spese di lite sancito con sentenza, questo è sorto all'esito di una causa risarcitoria introdotta dagli odierni ricorrenti per tutelare le loro ragioni, costituendo il diritto di agire in giudizio una prerogativa di rango costituzionale. Né, comunque, la sentenza che li ha condannati a tale pagamento ha riscontrato alcuna responsabilità processuale in capo agli stessi. Si aggiunga che il criterio della soccombenza è ispirato ad un principio di mera causalità, avulso da criteri di colpevolezza, che deve ritenersi insussistente nel caso di specie. Il comportamento dei ricorrenti supera anche il vaglio di tipo evolutivo, non avendo in alcun modo diminuito la loro capacità di produrre reddito, che anzi a volte comprende delle poste aggiuntive a titolo di premi di produttività.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 1.400,00 - 1.600,00, l'impiego di euro 690,00 circa per i bisogni del nucleo familiare e della somma base di euro 750,00 - 780,00 circa per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso; ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché la riduzione compresa tra il 15% e il 40%; visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

- a) omologa il piano dei ricorrenti [REDACTED] depositato in data 10.6.2021;
- b) dispone la cessazione per l'avvenire delle eventuali trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, onerando in ogni caso l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;
- c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti sia pari ad euro 690,00;
- e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;



f) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 2.700,00 oltre oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 17.7.2021

Il G.D. Lorenzo Sandulli

